

S T A T U T O

PRINCIPI

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico, denominata "**SO.MI.CA. S.P.A.**"

Articolo 2

La Società ha sede legale in Carbonia, piazza Roma n. 1, e ha durata fino al 31 dicembre 2050, con possibilità di proroga espressa.

OGGETTO

Articolo 3

La società ha per oggetto la gestione di servizi strumentali all'attività dell'Ente, ovvero degli altri eventuali soci pubblici, e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, ovvero degli altri eventuali soci pubblici. Tali servizi ed attività sono appresso indicati, nei limiti di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, in conformità alla legislazione vigente.

I servizi riguardano:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici comunali.
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici affidati alla amministrazione del Comune di Carbonia.
4. Manutenzione e cura del verde pubblico e di altre aree.
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi.

6. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica stradale e della viabilità.
7. Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale.
8. Gestione dei servizi di pulizia all'interno dei mercati comunali.
9. Gestione dei servizi di portineria e guardiana degli edifici comunali.
10. Le attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.
11. Tutte le attività complementari e sussidiarie alle precedenti ed a quelle svolte dai soci.

La Società potrà provvedere alla progettazione e/o costruzione e/o all'acquisto di quanto si rendesse necessario per garantire il servizio nella massima efficienza, sia direttamente che tramite procedure ad evidenza pubblica.

Oltre ai casi contemplati dall'art. 4 del D.lgs 175/2016, la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione direttamente o indirettamente di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

Articolo 4

Lo svolgimento delle attività nei confronti di uno o più soci e i relativi rapporti economici sono di volta in volta disciplinati da una specifica convenzione operativa, stipulata tra la società e il socio, o i

soci interessati, nell'ambito di una convenzione quadro, sottoscritta da tutti soci, che definisce i principi generali.

Articolo 5

Possono acquisire la qualità di socio esclusivamente gli enti pubblici.

CAPITALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI

Articolo 6

Il capitale sociale è di **Euro 337.750,00 (trecentotrentasettemilasettecentocinquanta virgola zero zero)**, suddiviso in n. 33.775 (trentatremilasettecentosettantacinque) azioni ordinarie di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 7

Le azioni sono nominative.

Articolo 8

In sede di aumento di capitale gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui siano titolari ed in conformità di quanto previsto dall'art. 2441 codice civile.

Gli azionisti hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni anche in caso di trasferimento di azioni a qualsiasi titolo, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Statuto.

Articolo 9

La società può emettere titoli, obbligazionari e certificati, nominativi e al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. La

società deve realizzare la propria attività esclusivamente a favore dei soci. La società è inoltre tenuta ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria soggezione agli enti pubblici soci.

ASSEMBLEE

Articolo 10

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata disposizione dell'Amministratore Unico, ma comunque in Sardegna.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare comunicato ai soci (e al Collegio Sindacale) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea (raccomandata A/R, oppure posta elettronica certificata, e mail con avviso di ricezione o fax)."

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuto l'Amministratore Unico e i componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 11

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370, del Codice Civile e dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire in assemblea, può farsi rappresentare da altri, anche non azionista, designato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o da altra persona designata a maggioranza dell'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un Notaio.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria autorizza, inoltre, il compimento da parte dell'amministratore unico dei seguenti atti:

- acquisto, cessione e trasferimento di immobili e di rami di azienda;
- stipula di contratti relativi allo svolgimento delle attività della Società di importo superiore a Euro 200.000 (duecentomila euro);
- definizione di piani industriali e finanziari di rilevanza strategica.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Articolo 16

All'Amministratore Unico spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

L'Amministratore Unico esercita tutti i poteri inerenti la funzione esercitata nell'interesse della società.

L'Amministratore Unico può, inoltre, nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'Amministratore Unico ha l'obbligo di inviare, ai soci, una relazione quadrimestrale sull'andamento economico e patrimoniale della società.

Articolo 17

L'Amministratore Unico convoca le riunioni necessarie per assumere le decisioni di propria competenza presso la sede sociale o anche altrove, purché in Sardegna, con posta elettronica certificata, mail con avviso di ricezione, o fax spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza, con telegramma o telefax seguito da lettera, da spedirsi almeno 3 giorni prima al domicilio, di ciascun Sindaco effettivo.

All'Amministratore Unico spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un compenso annuo fisso determinato annualmente dall'Assemblea, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

All'Amministratore Unico spetta altresì il premio di risultato commisurato ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente secondo i criteri e i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

E' vietato corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. A tal fine, con specifica delibera di assemblea, il socio stabilisce gli obiettivi che si intendono perseguire. Non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza.

Articolo 18

L'Amministratore Unico dura in carica fino ad un massimo di 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Se viene a cessare l'amministratore unico, l'assemblea per la nomina dell'amministratore deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 19

Il socio può chiedere all'amministratore notizie e informazioni relative alle attività della Società. Ha inoltre poteri ispettivi e di controllo sul bilancio, sulla qualità dei servizi resi e sulle più rilevanti attività svolte dalla Società.

I soci esercitano il "controllo analogo" sulla gestione della società con particolare riferimento agli atti fondamentali (piani e/o programmi strategici e di investimento, bilancio di previsione e sue variazioni, conto consuntivo, piano delle assunzioni, incarichi e consulenze) che devono essere previamente sottoposti all'approvazione del Comune nel rispetto della normativa vigente. A tal fine si prevede un sistema di

controllo periodico anche di natura economico/finanziario con obbligo per la società di fornire i dati mediante appositi rendiconti.

Il Consiglio Comunale può emanare direttive nei confronti della Società, che hanno carattere vincolante.

Qualora la normativa vigente imponga al Comune obblighi complessivi comprendenti sia l'attività diretta comunale che quella delle Società partecipate, la Società potrà agire in tali materie solo ed esclusivamente previa formale autorizzazione dell'Assessorato e della direzione amministrativa competenti.

In caso di violazione del precedente comma, il danno provocato all'Amministrazione comunale costituisce interamente danno verso la Società e violazione dei doveri propri dell'Amministratore, ai sensi dell'art. 1392 del codice civile.

Articolo 20

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico.

SINDACI

Articolo 21

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Sindaco della Città di Carbonia nomina il Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea nomina i restanti Sindaci e determina il compenso spettante ai Sindaci e al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 22

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale.

L'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui sopra costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D.lgs. 175/2016.

BILANCI E UTILI

Articolo 23

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2428 codice civile;

b) la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio, fermi restando i divieti prevista dall'art. 11, comma 9, lettere c) e d), del D.lgs n. 175/2016.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva della Società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 24

Oltre che per le cause di scioglimento previste dall'art. 2448 codice civile, l'Amministratore Unico convocherà l'Assemblea per le deliberazioni relative allo scioglimento della Società, o per qualsiasi altra causa.

Articolo 25

In caso di scioglimento, a qualsiasi causa imputabile, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle norme generali di diritto privato.

Articolo 27

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.